

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PER ATTO FRA VIVI

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa. In caso di vendita delle azioni a soggetti non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che voglia vendere ad un soggetto non socio le proprie azioni, deve darne preliminare notizia al Consiglio di Amministrazione, con una dichiarazione sottoscritta in cui sia indicato: il proprio nominativo; il codice fiscale; l'indirizzo di residenza o domicilio attuali; il numero di azioni che intende cedere a terzi; il prezzo a corpo, se l'offerta delle azioni non è frazionabile; il prezzo per azione se l'offerta è frazionabile ed il numero minimo di azioni acquistabile; i tempi di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pubblicare senza indugio, in un'apposita sezione del sito web ufficiale della Società, l'offerta del socio con i dati sopra indicati, con la esplicita avvertenza che l'offerta è valida solo per chi fosse già socio della società a tutti gli effetti.

I soci che vogliano esercitare il proprio diritto di prelazione, dovranno inviare all'indirizzo PEC della società una dichiarazione sottoscritta di accettazione rivolta al socio offerente, aderente alle condizioni dell'offerta; nella dichiarazione di accettazione i soci dovranno indicare anche il loro nominativo, codice fiscale e attuale indirizzo di residenza o domicilio.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione inviando la predetta dichiarazione all'indirizzo PEC della società entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà al socio offerente la data di pubblicazione dell'offerta e la ricezione o meno di dichiarazioni di accettazione da parte degli altri soci, trasmettendole tempestivamente al socio offerente. Le ulteriori fasi contrattuali, e relativi incombeni formali dovuti per legge o per statuto, saranno di esclusiva competenza dei soci contraenti.